

Ai gentili Clienti

Loro sedi

**Oggetto: TREMONTI-QUATER, PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE INVIO
TELEMATICO DAL 1° DICEMBRE 2010 AL 20 GENNAIO 2011**

L'art. 4 del D.L. n.40/10, convertito con modifiche nella L. n.73/10, ha introdotto per le imprese che operano nel settore tessile e della moda una detassazione dal reddito di impresa dei costi sostenuti nel periodo di imposta 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea. Con un provvedimento del 10 settembre 2010 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione CRT (che sostituisce il precedente approvato il 2 aprile 2010), da presentare in via telematica da parte dei contribuenti interessati, tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011.

Ambito soggettivo di applicazione della agevolazione

L'agevolazione è fruibile da qualsiasi tipologia di impresa residente nel territorio dello Stato (o stabile organizzazione di soggetto non residente), qualunque sia la veste giuridica, anche se costituitasi nel corso del periodo di imposta 2010. Non è necessario, pertanto, che si tratti di un'impresa già esistente. È rilevante la classificazione dell'attività svolta: solo l'esercizio di una delle seguenti attività, rientranti nelle divisioni 13, 14 o 15 o nel codice attività 32.99.20 (solo in relazione alla fabbricazione di bottoni), consente di beneficiare della detassazione dei costi sostenuti nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 (nel 2010, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

➔ Preparazione e filatura di fibre tessili;
➔ Tessitura;
➔ Finissaggio dei tessili;
➔ Fabbricazione di tessuti a maglia;
➔ Confezionamento di articoli tessili (esclusi gli articoli di abbigliamento);
➔ Fabbricazione di tappeti e moquette;
➔ Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;
➔ Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie;
➔ Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali;
➔ Fabbricazione di altri prodotti tessili;
➔ Confezione di abbigliamento in pelle;
➔ Confezione di indumenti da lavoro;

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

➔ Confezione di altro abbigliamento esterno;
➔ Confezione di biancheria intima;
➔ Confezione di altri articoli di abbigliamento ed accessori;
➔ Confezione di articoli in pelliccia;
➔ Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;
➔ Fabbricazione di altri articoli di maglieria;
➔ Preparazione e concia del cuoio;
➔ Preparazione e tintura di pellicce;
➔ Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria;
➔ Fabbricazione di calzature;
➔ Fabbricazione di bottoni.

Ambito oggettivo di applicazione della agevolazione

La Tremonti-*quater* consiste nella detassazione dal reddito d'impresa del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 per attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzati alla realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea. Il processo di realizzazione del campionario e delle collezioni nel settore tessile e moda si suddivide nelle seguenti cinque fasi:

- 1) Ricerca ed ideazione estetica;
- 2) Realizzazione dei prototipi;
- 3) Preparazione del campionario o delle collezioni;
- 4) Promozione del campionario;
- 5) Gestione del magazzino campioni.

Ai fini della fruizione della detassazione Tremonti-*quater* le attività di cui ai punti 1) e 2) sono sempre agevolabili, mentre le attività di cui ai punti 3), 4) e 5) sono agevolabili solo se collegate alla realizzazione di un prodotto nuovo o sostanzialmente modificato.

Non possono fruire della detassazione le modifiche di *routine* o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Non sono agevolabili le attività rientranti nell'ambito della "ricerca fondamentale", nella innovazione del processo e nella innovazione organizzativa.

Individuazione dei costi che possono essere detassati

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circolare n.22 del 29 aprile 2010 come determinare il corretto ammontare dei costi agevolabili degli investimenti per la realizzazione dei campionari sostenuti tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. I costi devono essere di competenza economica del periodo d'imposta 2010, applicando le regole generali previste dal Tuir. Sono ammissibili, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo:


- ➔ il costo del personale (ricercatori e tecnici);
- ➔ il costo degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio;
- ➔ il costo di fabbricati utilizzati per la realizzazione di centri di ricerca;
- ➔ il costo di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- ➔ le consulenze esterne (purché in fattura sia evidenziato "svolta in relazione all'attività di ricerca e sviluppo");
- ➔ le spese generali (nel limite del 10% del costo del personale);

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

➔ l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi.

Con riferimento ai costi degli strumenti, delle attrezzature e dei fabbricati, gli importi agevolabili vengono così determinati:



A prescindere dal regime contabile o fiscale adottato, i costi per cui il contribuente chiede l'agevolazione devono essere supportati da adeguata documentazione dalla quale risulti la loro imputabilità al periodo agevolato, nonché la loro correlazione alle attività ammissibili alla agevolazione.

La comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate

L'agevolazione consiste in una detassazione ai fini Ires o Irpef (non rileva ai fini Irap) dell'intero importo dei costi afferenti gli investimenti ammissibili: in fase di compilazione del modello Unico 2011 sarà operata una variazione in diminuzione dalla base imponibile del reddito di impresa del contribuente interessato, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (anche in presenza di una perdita). L'agevolazione non rileva nella determinazione degli acconti di imposta per il periodo 2010, ma solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Il risparmio d'imposta deve essere predeterminato da parte del contribuente, cioè dovrà essere dichiarato mediante l'invio telematico obbligatorio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate (modello CRT), da effettuarsi tra il 1° dicembre 2010 e il 20 gennaio 2011, utilizzando il *software* "AgevolazioneCRT", disponibile a partire dal 20 novembre 2010.

L'agevolazione verrà riconosciuta, in ogni caso, a tutti i soggetti richiedenti e ammissibili: qualora le richieste superino lo stanziamento finanziario previsto (€ 70.000.000), a ciascun contribuente spetterà una percentuale proporzionale di detassazione stabilita con un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. La deduzione dal reddito di impresa dell'importo degli investimenti agevolabili non potrà comportare un risparmio di imposta superiore a quello comunicato all'Agenzia delle Entrate mediante il modello CRT.

L'agevolazione Tremonti-*quater* è fruibile nei limiti del regime di aiuti temporanei di importo limitato, cioè potrà avere un importo massimo di € 500.000. Nel frontespizio del modello CRT l'impresa beneficiaria deve dichiarare di fruire dell'agevolazione nel rispetto del limite di aiuti di €500.000 nel triennio tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, al lordo delle imposte dovute, tenendo conto degli aiuti di importo limitato e degli aiuti "de minimis".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016